

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, B. Mongin e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2010) 5001 definitivo della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38866 — Fosfati per mangimi), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti con la predetta decisione.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Timab Industries e la Cie financière et de participations Roullier (CFPR) sono condannate alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 346 del 18.12.2010.

---

### Sentenza del Tribunale del 20 maggio 2015 — Yuanping Changyuan Chemicals/Consiglio

(Causa T-310/12) <sup>(1)</sup>

**(«Dumping — Importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Cina — Dazio antidumping definitivo — Industria comunitaria — Determinazione del danno — Articolo 9, paragrafo 4, articolo 14, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Obbligo di motivazione — Diritto di presentare osservazioni — Articolo 20, paragrafo 5, del regolamento n. 1225/2009»)**

(2015/C 221/09)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd (Yuan Ping City, Xin Zhou, Cina) (rappresentante: V. Akriditis, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. P. Hix, agente, assistito inizialmente da N. Chesaites, barrister, e G. Berrisch, avvocato, successivamente da D. Geradin, avvocato)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

### Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio, del 12 aprile 2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese (GU L 106, pag. 1).

### Dispositivo

- 1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio, del 12 aprile 2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese è annullato nella parte in cui riguarda la Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.

- 2) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Yuanping Changyuan Chemicals Co., escluse quelle causate a quest'ultima dall'intervento della Commissione europea.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Yuanping Changyuan Chemicals Co. a causa del suo intervento.

---

<sup>(1)</sup> GU C 273 dell'8.9.2012.

---

**Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Senz Technologies/UAMI — Impliva (Parapluies)**

**(Causa riunite T-22/13 e T-23/13) <sup>(1)</sup>**

**(«Disegni o modelli comunitari — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta ombrelli — Causa di nullità — Divulgazione del disegno o modello anteriore — Disegno o modello anteriore costituito da un brevetto americano — Ambienti specializzati del settore interessato — Utilizzatore informato — Grado di attenzione dell'utilizzatore informato — Prodotti di moda — Margine di libertà dell'autore — Carattere individuale — Impressione generale diversa — Domanda di dichiarazione di nullità»)**

(2015/C 221/10)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Senz Technologies BV (Delft, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente W. Hoyng e C. Zeri, avvocati, successivamente W. Hoyng e I. de Bruijn, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente F. Mattina, successivamente A. Folliard-Monguiral, agenti)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:* Impliva BV (Mijdrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Gielen e A. Verschuur, avvocati)

**Oggetto**

Due ricorsi proposti avverso due decisioni della terza commissione di ricorso dell'UAMI del 26 settembre 2012 (procedimenti R 2453/2010-3 e R 2459/2010-3), relative a procedimenti di dichiarazione di nullità tra l'Impliva BV e la Senz Technologies BV.

**Dispositivo**

- 1) Le decisioni della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 26 settembre 2012 (procedimenti R 2453/2010-3 e R 2459/2010-3) sono annullate.
- 2) L'Impliva BV sopporterà, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese della Senz Technologies BV.
- 3) La Senz Technologies sopporterà due terzi delle proprie spese.
- 4) L'UAMI sopporterà le proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 101 del 6.4.2013.